



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S.Marco,2 ☎ 0733907153 📠 0733907359 P.Iva 00243720430

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA NUMERO 24 del 27-07-2018

OGGETTO: Convenzione per la gestione associata della C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) in base all'art. 37 del D.Lgs n. 50/2016, tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona e Tolentino. Provvedimenti.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 14:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione D'urgenza in Prima convocazione, che é stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno 23.04.1995 in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

TONDI EMANUELE	P	CARUCCI MICHELE	P
ROSELLI LEONARDO	P	FATTINNANZI GIAN-LUCA	P
MICUCCI MASSIMILIANO	A	PIETRANGELI GIULIANO	P
TARULLO DANIELA	A	NARDI KATIUSCIA	A
MARINOZZI VALENTINO	P	CIRILLI CHIARA	A
SALVATORI MAURO	P		

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[4] Presenti n.[7]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. SERAFINI GIULIANA
Assume la presidenza il Sig. TONDI EMANUELE
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

ROSELLI LEONARDO
MARINOZZI VALENTINO
SALVATORI MAURO

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica;
 - il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art.49 del D.L.vo n.267/2000

HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- ✓ l'art. 42, comma 2, lett. c) e l'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- ✓ l'art. 37 del D.Lgs 18/04/2016, n.50, nel testo modificato e integrato dal D.Lgs. 19/04/2017, n. 56;

RICHIAMATI:

- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale 20/04/2018, n. 12, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018, 2019, 2020;
- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale 20/04/2018, n. 13, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2018, 2019, 2020;

PREMESSO CHE:

- ✓ il comma 3-bis dell'art. 33 del D. Lgs.12/04/2006, n.163 e s.m.i. - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”- in combinato disposto con l'art. 23-ter del D.L. n.24/06/2014, 90 convertito nella Legge 11/08/2014, n. 114 e s.m.i., ha assoggettato in un primo momento i Comuni non capoluogo di Provincia all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione delle procedure di acquisto ed appalto di beni, servizi e lavori per importi da porre a base d'asta pari o superiore ad € 40.000,00, fatte salve le procedure di acquisizione di beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- ✓ in adempimento alle sopraccitate norme, i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrene, Cessapalombo e Serrapetrona hanno stabilito a suo tempo di gestire in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, le funzioni di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);
- ✓ con deliberazioni dei Consigli Comunali di Belforte del Chienti (n. 6 del 05.03.2015), Caldarola (n. 2 del 25.02.2015), Camporotondo di Fiastrene (n. 2 del 20.02.2015), Cessapalombo (n. 6 del 28.03.2015) e Serrapetrona (n. 2 del 27.02.2015), esecutive, è stato approvato lo schema della “Convenzione tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrene, Cessapalombo e Serrapetrona per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione mediante l'istituzione della Centrale Unica di Committenza”;
- ✓ in data 08/10/2015 la relativa Convenzione istitutiva della C.U.C. è stata regolarmente sottoscritta dai Sindaci dei cinque Comuni aderenti alla C.U.C. stessa;
- ✓ la scadenza della suindicata Convenzione istitutiva della C.U.C. fra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrene, Cessapalombo e Serrapetrona è fissata, in base all'art. 15 della convenzione stessa, al 07/10/2018, e potrà essere rinnovata per uno stesso periodo con contestuale deliberazione dei Consigli Comunali degli Enti aderenti;
- ✓ nel frattempo si sono svolti incontri tra le Amministrazioni dei Comuni interessati e quella del Comune di Tolentino, il quale ha manifestato il proprio interesse ad

aderire alla suddetta CUC con propria nota del 11/07/2018 Prot. n. 16162, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 2827 dell'11.07.2018;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ il 19/04/2016 è entrato in vigore il “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” approvato con D.Lgs. 18/04/2016, n.50 che in particolare all'art. 217, comma 1, lettere e) e qq) ha abrogato il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e l'art. 23-ter, commi 1 e 2, del d.l. 24/06/2014, n. 90 convertito nella legge 11/08/2014, n. 114, fatto salve le norme transitorie previste dall' art. 216 del medesimo D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- ✓ il 20/05/2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 19/04/2017, n. 56, contenente disposizioni integrative e correttive del precedente D.Lgs 18/04/2016, n. 50;
- ✓ le attuali norme vigenti in materia di obbligo di centralizzazione degli acquisti di lavori, forniture e servizi per i Comuni non capoluogo di Provincia sono contenute nell'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 coordinato con il D.Lgs. 19/05/2017, n. 56 che, in particolare, al 1°e 2° comma, differenzia rispetto la previgente normativa, la soglia di importo oltre la quale i Comuni non capoluogo di Provincia sono obbligati ad utilizzare forme di centralizzazione degli acquisti per gli affidamenti dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, fermi restando confermati gli altri obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- ✓ la continua evoluzione del contesto socio-economico, le riforme dell'assetto politico amministrativo del paese nonché la continua evoluzione giuridica e normativa specie in materia di contratti pubblici evidenziano, con sempre maggiore chiarezza, che la capacità di dare concreta attuazione a relazioni stabili di collaborazione costituisce un importante fattore strategico per lo sviluppo e il recupero di efficienza e competitività delle amministrazioni pubbliche;
- ✓ l'adesione a forme di cooperazione intercomunale è infatti occasione per innescare l'attivazione di meccanismi operativi di integrazione, atteso che la necessità di confrontarsi per individuare prassi operative e regole organizzative uniformi e l'utilizzo intensivo del lavoro di gruppo innescano importanti processi di apprendimento, di scambio e trasferimento di competenze tecniche, giuridiche e gestionali che incrementano in modo significativo il patrimonio delle conoscenze del singolo Ente;
- ✓ in tal senso lo sviluppo delle forme di interazione può considerarsi un'importante strategia per far fronte alle sempre maggiori competenze e funzioni assegnate e al costante e veloce mutamento degli strumenti tecnologici ed innovativi a disposizione per un corretto e razionale svolgimento delle attività di competenza dei Comuni;
- ✓ la costituzione di una Centrale di Committenza è l'espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;
- ✓ i competenti uffici, su indicazione dell'amministrazione comunale si sono attivati al fine di portare a compimento gli atti formali relativi al prosieguo della C.U.C. in essere, prendendo atto dei risultati positivi prodotti dalla Centrale di Committenza istituita tra i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo e Serrapetrona, demandando agli uffici comunali competenti la predisposizione degli atti formali ai fini del perfezionamento dell'accordo;

- ✓ tali accordi potranno essere riesaminati nel caso di emanazione delle disposizioni di attuazione dell'art. 37 e successivi del D.Lgs. 18/04/2016, n.50 in ordine alle modalità di costituzione delle Centrali di aggregazione;

VISTA e richiamata la propria deliberazione n. 2 del 20/02/2015 avente per oggetto "Centrale Unica di Committenza (CUC) – Approvazione Convenzione”;

RITENUTO:

- ✓ di rinnovare, per le valutazioni di cui sopra e per motivi di economia del procedimento, l'accordo convenzionale con i Comuni di **Belforte del Chienti, Caldarola, Cessapalombo e Serrapetrona**, comprendendo anche il **Comune di Tolentino**, nello spirito di reciproca collaborazione tra Enti, per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione in aderenza a quanto disposto dal “codice dei contratti pubblici” D.Lgs. del 18/04/2016 n.50, approvandone lo schema dell'atto convenzionale all'uopo predisposto ed allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale composto da 21 articoli aggiornato rispetto alla precedente convenzione;
- ✓ di stabilire la durata triennale a far data dalla sottoscrizione della medesima;
- ✓ di demandare ad un protocollo operativo condiviso tra i Comuni aderenti tutti gli aspetti gestionali necessari per l'operatività della convenzione;
- ✓ di demandare ai responsabili dei servizi dei competenti uffici l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti all'approvazione del presente atto con le più ampie facoltà d'esecuzione in ordine al perfezionamento della convenzione e in generale di tutto quanto occorra al fine del raggiungimento dell'accordo con i Comuni di **Belforte del Chienti, Caldarola, Cessapalombo, Serrapetrona e Tolentino** per l'istituzione della Centrale di Committenza per il prossimo triennio;
- ✓ di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della Convenzione in argomento;
- ✓ di riservarsi di riesaminare la presente decisione anche alla luce di un eventuale evoluzione del quadro legislativo di riferimento;

TUTTO ciò visto e considerato;

Con votazione legalmente resa per alzata di mano, ed accertata dal Presidente e dagli Scrutatori che ha dato il seguente risultato:

Componenti presenti n.	7
Componenti votanti n.	7
Componenti astenuti n.	0
Voti favorevoli n.	7
Voti contrari n.	0

Unanimità espressa in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

- 1- La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2- Di approvare, per le valutazioni di cui sopra e per motivi di economia del procedimento, l'accordo convenzionale con i Comuni di **Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrene, Cessapalombo, Serrapetrona e Tolentino** per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione in aderenza a quanto

disposto dal “codice dei contratti pubblici” D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, approvandone lo schema dell'atto convenzionale **Allegato A)** all'uopo predisposto ed allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale composto da 21 articoli aggiornato rispetto alla precedente convenzione;

- 3- Di stabilire la durata triennale a far data dalla sottoscrizione della medesima;
- 4- Di approvare, altresì, le linee guida operative della C.U.C., composte da n. 10 articoli, **allegato B)** al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 5- Di demandare ai responsabili dei competenti uffici l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti all'approvazione del presente atto con le più ampie facoltà d'esecuzione in ordine al perfezionamento della convenzione e in generale di tutto quanto occorra al fine del raggiungimento dell'accordo con i Comuni di **Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona e Tolentino** per l'istituzione della Centrale di Committenza per il prossimo triennio;
- 6- Di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della Convenzione in argomento;
- 7- Di riservarsi di riesaminare la presente decisione anche alla luce di un eventuale evoluzione del quadro legislativo di riferimento.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione legalmente resa per alzata di mano, ed accertata dal Presidente e dagli Scrutatori che ha dato il seguente risultato:

Componenti presenti n.	7
Componenti votanti n.	7
Componenti astenuti n.	0
Voti favorevoli n.	7
Voti contrari n.	0

espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente e dagli Scrutatori;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4[^] comma - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, ravvisando l'urgenza di provvedere quanto prima alla sottoscrizione della convenzione per la costituzione della Centrale di Committenza.



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

SCRITTURA PRIVATA

Rep. n. _____/2018 dei contratti soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ATTUAZIONE DI ACCORDO TRA COMUNI NON CAPOLUOGO IN BASE ALL'ART. 37 DEL D.LGS N. 50/2016, tra i Comuni di:

BELFORTE DEL CHIANTI, CALDAROLA, CAMPOROTONDO DI FIASTRONE, CESSAPALOMBO, SERRAPETRONA, TOLENTINO.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ----- del mese di ..., (00/00/2018) presso la sede municipale del Comune di Caldarola.

TRA

1. il Comune di Belforte del Chianti, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale (codice fiscale 00269440434), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 00 del 00.00.2018, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
2. il Comune di Caldarola in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale (codice fiscale 00217240431), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 00 del 00.00.2018, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
3. il Comune di Camporotondo di Fiastrone, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale (codice fiscale 00243720430), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 00 del 00.00.2018, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
4. il Comune di Cessapalombo, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale (codice fiscale 00242710432) , il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 00 del 00.00.2018, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
5. il Comune di Serrapetrona, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale (codice fiscale 00265950436), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 00 del 00.00.2018, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
6. il Comune di Tolentino, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale (codice fiscale 00264370438), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 00 del 00.00.2018, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

PREMESSO

che i Comuni di: Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona e Tolentino intendono gestire in forma associata le procedure per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di forniture o servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di portare ad un processo di razionalizzazione della spesa, in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire (efficienza), e soprattutto tra risorse impiegate e risultati infine raggiunti (efficacia), ottemperando al disposto:

1. dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici, il quale dispone che: Le centrali di committenza possono:
 - a) *aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;*
 - b) *stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;*
 - c) *gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.*
2. dell'art. 37, comma 4, dello stesso 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale dispone che: "*Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*
 - a) *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza,*
 - b) *ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
 - c) *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.*

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione

1. Con la presente Convenzione i Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona e Tolentino, a mezzo dei loro legali rappresentanti, stabiliscono di procedere in forma associata all'acquisizione di lavori, forniture e servizi ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. utilizzando, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, utilizzando professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali.

Art. 2 - Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale ove opererà la convenzione è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente, nell'ambito del quale il comune di CALDAROLA assume il ruolo di comune capo-fila operante anche come Centrale Unica di Committenza.

Art. 3 - Funzioni, attività e servizi della Centrale Unica di Committenza

1. La Centrale Unica di Committenza cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi:

- a) collaborazione con l'ente convenzionato ai fini di una corretta individuazione dei contenuti dello schema dell'aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura in relazione alle esigenze degli enti interessati;
- b) definizione con l'ente convenzionato delle procedura di gara per la scelta del contraente;
- c) collaborazione con l'ente convenzionato per la stesura dei capitolati di appalto;
- d) collaborazione per la stesura del bando di gara;
- e) definizione, in sintonia con l'ente convenzionato, sia del criterio di aggiudicazione sia di eventuali e ulteriori atti aggiuntivi;
- f) definizione, nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
- g) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- h) nomina della commissione di gara e della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- j) collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- k) collaborazione alla stesura dello schema di contratto;
- l) cura, anche di propria iniziativa, di ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 2011, recante "Centrale Unica di Committenza", in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- m) trasmissione all'ente convenzionato, come disposto dall'art. 6, comma 2, lettera a), dello stesso D.P.C.M. 30 giugno 2011, degli elementi informativi oggetto di comunicazione o informazione antimafia ai sensi del LIBRO II - Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia - del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (in particolare, ai sensi degli articoli da 82 a 95), in relazione alle imprese partecipanti alle gare.

2. La presente convenzione non si applica:

- a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del

D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.

3. La presente convenzione non si applica, inoltre:

a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;

b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016;

c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge.

4. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

Art. 4 - Regole di organizzazione e funzionamento.

1. Anche ai fini dello snellimento delle procedure, la Centrale Unica di Committenza di cui alla presente convenzione si struttura con una serie di articolazioni territoriali mediante l'individuazione di una sede principale e più sedi periferiche, come di seguito specificato:

- a) la **SEDE PRINCIPALE** è istituita presso il Comune di CALDAROLA, sito in Piazza Vittorio Emanuele II, 13, che in tal senso assume appunto la funzione di ente CAPOFILA;
- b) la **SEDE PERIFERICHE** sono istituite presso i Comuni di:
- Belforte del Chienti
 - Camerotondo di Fiastrone
 - Cessapalombo
 - Serrapetrona
 - Tolentino

che dispongono la protocollazione degli atti di gara, sulla base della disciplina contenuta nella presente convenzione, in apposito e specifico registro di protocollo e provvedono a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

2. La Centrale Unica di Committenza adotta, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza, un criterio di ripartizione delle proprie funzioni su base territoriale, in relazione al quale le procedure di affidamento riguardanti lavori, servizi e forniture del territorio del singolo comune sono gestite dalla sede principale o periferica territorialmente competente, a partire dall'approvazione del progetto, passando per l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara e fino all'individuazione del soggetto con cui stipulare il contratto.

3. A tal fine il responsabile del singolo procedimento, della sede principale o delle sedi periferiche, provvederà, anche quale responsabile del procedimento della Centrale Unica di Committenza, a predisporre il bando di gara, sottoscritto dallo stesso e dal responsabile della Centrale Unica di Committenza della sede territorialmente competente, come definiti al successivo articolo 10, e tutti gli atti preparatori (approvazione schemi, nomina commissione di gara, pubblicità della gara, ecc ...) in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dai comuni.

4. Una volta completati tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, il R.U.P. provvede alla predisposizione della proposta di aggiudicazione definitiva del contratto che verrà quindi inviata alla "Sede principale" incaricata dell'emanazione finale del provvedimento definitivo, a firma del Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

5. La Centrale Unica di Committenza provvederà alla consegna, per via telematica, al comune convenzionato del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara ai fini della successiva stipula del contratto e del prosieguo delle attività connesse con la realizzazione dell'intervento.

Art. 5 - Attività di competenza dell'Ente convenzionato.

1. L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:

- a) la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. anche nell'ambito della Centrale Unica di Committenza;
- b) le attività d'individuazione delle opere da realizzare;
- c) l'acquisizione del codice C.U.P.;
- d) la cura della redazione e dell'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- e) l'adozione della determina a contrarre;
- f) la stipula del contratto d'appalto;
- g) l'affidamento della direzione dei lavori;
- h) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- i) la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni ai sensi

dell'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

- j) Il monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.

2. L'Ente convenzionato comunica alla Centrale Unica di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, delle forniture e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.

3. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione della Centrale Unica di Committenza nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

Art. 6 - Modalità di acquisizione.

1. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture a cura della Centrale Unica di Committenza può avvenire secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare mediante procedura aperta, procedura ristretta o procedura negoziata, oppure tramite accordi quadro.

Art. 7 - Limiti di applicazione.

1. L'operatività della Stazione Unica Appaltante è relativa agli affidamenti dei lavori, servizi e forniture, mediante una delle procedure di cui all'articolo precedente.

2. Per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, ai sensi dell'art. 37, primo comma, del D.Lgs. 50/2016, provvedono direttamente i comuni convenzionati.

3. Per gli affidamenti diretti relativi ad importi inferiori ai 40.000 euro, i responsabili tecnici degli enti convenzionati possono coordinarsi al fine di predisporre un elenco comune di operatori economici, tramite pubblicazione di idoneo avviso pubblico.

Art. 8 - Acquisti sul mercato elettronico e con altre forme di aggregazione.

1. In considerazione dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, e s.m.i., che prevede per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria che tutte le amministrazioni pubbliche siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del sesto comma dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, le sedi territorialmente competenti della Centrale Unica di Committenza potranno procedere all'acquisizione di lavori, servizi e forniture direttamente avvalendosi degli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A., a partire dal M.E.P.A., tramite il servizio internet www.acquistiinretepa.it in modo da razionalizzare la spesa di beni e servizi, migliorando la qualità degli acquisti e riducendo i costi unitari grazie all'aggregazione della domanda.

2. In ogni caso gli enti convenzionati possono ricorrere, specialmente per affidamenti di particolare complessità, ad altre forme di aggregazione cui gli stessi facciano parte come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la S.U.A. della provincia di Macerata.

Art. 9 - Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale Unica di Committenza.

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico degli Enti convenzionati proporzionalmente alle rispettive procedure di affidamento.

2. Ciascun comune aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività di servizio a carico di ciascuno degli altri comuni aderenti, da determinarsi in sede di Conferenza dei Sindaci, a copertura di tutte le spese dirette di funzionamento.

3. Compete al Comune Capofila prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 13, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, informandone l'ente convenzionato.

4. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto.

Art. 10 - Dotazione del personale.

1. I comuni individuano, per l'esercizio delle funzioni proprie della Centrale Unica di Committenza, nelle sedi principale e periferiche, nell'ambito del proprio personale più "*Responsabili del Procedimento*" (R.U.P.) in relazione alle diverse procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture di propria competenza nell'ambito dell'articolazione territoriale di riferimento, che assumono anche tale veste in relazione alla sede, principale o periferica, della Centrale Unica di Committenza stessa.

2. Il sindaco del comune capo-fila, sentita la conferenza dei sindaci, individua nell'ambito del proprio personale dipendente il soggetto cui conferire l'incarico di "*Responsabile della Centrale Unica di Committenza* ", ai fini dello svolgimento di tutte le funzioni attribuite dalla vigente normativa in materia ai dirigenti degli uffici, dando atto che al predetto responsabile compete l'emanazione dell'atto finale delle procedure (determinazione di aggiudicazione definitiva) sulla base della formale proposta formulata dai responsabili dei singoli procedimenti delle diverse articolazioni territoriali salvo i provvedimenti adottati ai sensi del precedente art. 7 secondo comma.

3. Gli enti convenzionati assicurano la dotazione delle risorse umane necessarie in base alle professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, regolamentando, in caso di necessità e con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

Art. 11 - Commissioni di gara e commissioni giudicatrici.

1. La nomina della commissione di gara e/o della commissione giudicatrice è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza su formale proposta del R.U.P. nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia.

Art. 12 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

1. L'Ente convenzionato nomina il R.U.P. (ai sensi dell'art. 10 del codice) per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di

affidamento, relativamente al settore di competenza.

2. Il R.U.P. può anche coincidere con il Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

3. Il R.U.P. designato emana il provvedimento atto ad attivare la procedura di affidamento di ciascun intervento e provvede agli adempimenti conseguenti fino all'emanazione della proposta di aggiudicazione definitiva da trasmettere al Responsabile della Centrale Unica di Committenza per consentirgli la redazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto, fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi del precedente art. 7 secondo comma.

Art. 13 - Conferenza dei Sindaci

1. La conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro delegati è presieduta dal Sindaco del Comune capo-convenzione.

2. La conferenza è convocata dal presidente, anche su richiesta del Sindaco del Comune convenzionato. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta della conferenza è convocata dal Sindaco del Comune capofila.

3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:

- propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale Unica di Committenza , tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitano di soluzioni indipendenti e differenziate;
- verifica l'andamento della gestione associata e vigila sull'attuazione dei mezzi;
- promuove forme di sempre maggiore integrazione ed implementazione della gestione delle procedure di affidamento tramite la Centrale Unica di Committenza sulla base delle proposte dei Responsabili tecnici degli enti convenzionati e della Centrale Unica di Committenza medesima.

4. La conferenza è integrata dai rispettivi segretari comunali con funzioni esclusivamente consultive.

5. Le funzioni di segretario delle Conferenza sono svolte alternativamente da uno dei segretari dei Comuni convenzionati.

Art. 14 - Responsabile della Centrale Unica di Committenza

1. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, nominato ai sensi del precedente articolo 10, ha i seguenti compiti:

- recepire le direttive della Conferenza dei Sindaci e proporre l'adozione di atti regolamentari finalizzati alla semplificazione ed alla ulteriore razionalizzazione delle procedure, ivi compresa la progressiva omogeneizzazione della modulistica sulla base dei modelli approvati dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e la formazione di un elenco di operatori economici comune per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia;
- predisporre programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato, eventualmente avvalendosi dell'istituto della Conferenza dei Servizi tra i responsabili delle sedi principale e periferiche della Centrale di Committenza;
- coordinare il personale alle proprie dipendenze operative e l'operato dei responsabili del procedimento delle diverse articolazioni territoriali;

- relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
- proporre forme di sempre maggiore integrazione ed implementazione della gestione delle procedure di affidamento tramite la Centrale Unica di Committenza;
- adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per gli Enti convenzionati;
- svolgere le ulteriori funzioni attribuitegli dalla Conferenza dei Sindaci.

2. Al medesimo si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento di tali funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. ed in particolare l'art. 14 del C.C.N.L. stipulato il 22 gennaio 2004.

3. Gli enti convenzionati si impegnano ad accollarsi, pro-quota, gli oneri relativi alla copertura assicurativa "R.C. patrimoniale ente derivante" a favore del Responsabile della Centrale Unica di Committenza nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia.

Art. 15 - Durata della convenzione e ulteriori adesioni

1. La convenzione avrà durata di anni tre decorrenti dalla stipula e potrà essere rinnovata per uno stesso periodo con contestuale deliberazione dei consigli comunali degli enti convenzionati.

2. Gli enti convenzionati possono avvalersi della Centrale Unica di Committenza anche per l'affidamento di lavori e/o servizi e forniture prima del termine obbligatorio stabilito in proposito dalla legge.

Art. 16 - Obblighi e garanzie

1. Il Comune capo-fila provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti alla Centrale Unica di Committenza.

2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la conferenza dei sindaci diffida il Comune capo-convenzione a provvedervi entro 15 giorni. In caso di reiterata omissione, la convenzione è risolta.

Art. 17 - Recesso e risoluzione della convenzione

1. Gli enti convenzionati convengono che, prima della scadenza, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione qualora vengano meno le ragioni che hanno determinato la costituzione e ne giustificano la sussistenza.

2. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale Unica di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla medesima entro il termine minimo di giorni 60 (sessanta) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

Art. 18 - Controversie e contenzioso

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

2. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connesse all'espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono devolute alla

competenza della Centrale Unica di Committenza, cui compete la costituzione in giudizio e la nomina del legale, su indicazione dell'ente convenzionato interessato tramite specifico provvedimento.

3. Gli oneri economici conseguenti al contenzioso di cui al precedente comma restano a carico esclusivo dell'Ente convenzionato interessato, che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ed a tal fine inserite nel quadro economico dell'intervento o comunque integrate a propria cura.

Art. 19 – Riservatezza - Trasparenza ed Anticorruzione

1. Tutti gli adempimenti in merito a riservatezza, trasparenza ed anticorruzione restano di competenza degli Enti a cui l'appalto afferisce.

2. Ciascuno degli Enti convenzionati provvederà alla conservazione degli atti posti in essere dalla Centrale Unica di Committenza per gli appalti di rispettiva competenza.

3. Il Comune di Calderola, in qualità di Ente capo-fila, procederà comunque alla conservazione sostitutiva presso il conservatore dallo stesso designato.

Art. 20 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché alle norme generali che regolano la materia degli appalti pubblici.

Art. 21 – Registrazione

1. La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B al D.P.R. n. 642/1972, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco Comune di Belforte del Chienti – F.to Roberto Paoloni

Sindaco Comune di Calderola – F.to Luca Maria Giuseppetti

Sindaco Comune di Camporotondo di Fiastrone – F.to Emanuele Tondi

Sindaco Comune di Cessapalombo – F.to Giammario Ottavi

Sindaco Comune di Serrapetrona – F.to Silvia Pinzi

Sindaco Comune di Tolentino – F.to Giuseppe Pezzanesi

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)
in forma associata e convenzionata fra Comuni di:
BELFORTE DEL CHIANTI, CALDAROLA, CAMPOROTONDO DI
FIASTRONE,
CESSAPALOMBO, SERRAPETRONA, TOLENTINO.

LINEE GUIDA OPERATIVE

Articolo 1 Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Protocollo operativo disciplina l'organizzazione, la composizione ed il funzionamento dell'Ufficio della Centrale Unica di Committenza (CUC) sia presso la Sede Principale che presso le Sedi Periferiche, ai sensi della Convenzione sottoscritta il

2. L'approvazione del presente Protocollo operativo da parte dei rispettivi Consigli comunali dei Comuni di Belforte del Chianti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Serrapetrona e Tolentino costituisce adempimento necessario ai sensi della Convenzione della CUC, sopra richiamata.

3. La modalità organizzativa in forma associata opera garantendo il rispetto delle condizioni di cui all'art. 37, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e succ. modif. e assicurando un adeguato livello di competenze tecniche, giuridiche e amministrative.

Articolo 2 Composizione dell'Ufficio CUC

1. La Centrale Unica di Committenza di cui all'articolo 1 è composta da:
- ✓ un Responsabile della Centrale Unica di Committenza, nominato dal Sindaco del Comune capo-fila, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Convenzione, che svolge le funzioni previste dalla disciplina vigente in qualità di Responsabile Unico dell'Ufficio, con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza;
 - ✓ Il Responsabile della struttura organizzativa è individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica del Comune capofila, con qualifica dirigenziale o incaricato di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza;
 - ✓ un soggetto con funzioni di vice-responsabile, nominato dal Sindaco del Comune capofila, individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica del predetto Ente o dagli altri Enti aderenti, con qualifica ascrivibile alla categoria D o C, quando non vi siano dipendenti in tale categoria, che sostituisce il responsabile in caso di sua assenza o impedimento;
 - ✓ un Ufficio articolato tra sede principale e sedi periferiche, costituito da uno o più rappresentanti designati dalle rispettive Giunte comunali degli enti aderenti, incaricati dello svolgimento degli adempimenti e delle procedure specificate nel presente regolamento, secondo le modalità previste dalla normativa in materia di appalti, in qualità di Responsabili dell'istruttoria dei diversi procedimenti di cui l'Ufficio CUC risulta titolare;
 - ✓ dell'Ufficio fa parte, inoltre, di diritto il RUP del Comune interessato volta per volta alla procedura di gara;
 - ✓ una struttura amministrativa, messa a disposizione dall'Ente capofila e/o dagli altri

Enti aderenti, che svolge le mansioni di natura amministrativa relative agli adempimenti e alle procedure di cui al presente regolamento.

2. I Comuni aderenti provvedono alla designazione dei componenti dell'Ufficio CUC tra il proprio personale che per la mansione svolta abbia maturato sufficiente esperienza e preparazione in materia di gare e procedure di appalto. I Comuni aderenti possono sostituire in ogni momento il loro rappresentante con altro soggetto avente i requisiti prescritti.

3. I componenti designati restano in carica per tutta la durata della Convenzione e potranno comunque essere sostituiti in caso di impedimento o necessità motivata. Alla scadenza del mandato dei componenti, nel caso di rinnovo della Convenzione, gli enti aderenti provvedono alla nomina dei nuovi componenti o alla conferma dei predetti. I componenti restano comunque in carica fino ad esplicita revoca o nuova nomina per l'Ente di appartenenza.

Articolo 3 Funzioni struttura organizzativa

1. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.

2. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella Convenzione, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9 per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Stazione Unica Appaltante sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio individuato come ente capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale Unica di Committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.

4. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della centrale e per le procedure svolte nell'interesse di più enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente individuato quale ente capofila.

5. La struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune individuato come ente capofila.

6. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati definiscono, con appositi provvedimenti, quanto segue:

- a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza del RUP dei singoli Comuni associati alla centrale unica di committenza;
- b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati; comunque sulla base del principio generale per cui gli obblighi di pubblicazione seguono la responsabilità dell'adozione del provvedimento finale di ciascun procedimento, anche in relazione a quanto disposto al successivo articolo 4 comma 3.

7. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni associati definiscono, con appositi atti, le competenze, i processi ed i profili di interazione tra gli stessi Comuni e la struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza.

Articolo 4 Gestione procedimenti da parte del Responsabile della CUC

1. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, individua, nell'ambito dell'Ufficio CUC, i responsabili dell'istruttoria dei singoli procedimenti.

2. Nell'ipotesi di mancata assegnazione dei procedimenti il Responsabile Unico della CUC rimane altresì Responsabile del procedimento per la fase di gara.

3. Per gli affidamenti relativi ad acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, ai sensi dell'art. 37, primo comma, del d.lgs. 50/2016, i responsabili tecnici degli enti convenzionati possono coordinarsi al fine di predisporre un elenco comune di operatori economici, tramite pubblicazione di idoneo avviso pubblico.

4. Il Responsabile del Procedimento per acquisizioni di beni e servizi volte a soddisfare esigenze di più Comuni associati è individuato dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza tra i soggetti nominati dai singoli Comuni come Responsabili del Procedimento ai sensi dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010 ed individuati come soggetti operanti con tale ruolo presso la Stazione stessa, d'intesa con i Comuni medesimi.

Articolo 5 Registrazione e gestione della gara di appalto sul sistema SIMOG

1. Il R.U.P. del singolo Comune, ai fini della registrazione della gara di appalto sul sistema SIMOG, deve inviare al Responsabile della CUC tutti i dati necessari per l'acquisizione di un CIG.

2. La CUC provvederà a pagare direttamente il contributo di gara, determinato secondo le indicazioni dell'ANAC, riferito al CIG, anticipato dal singolo Comune contestualmente all'invio dei dati di gara necessari come indicato al precedente comma 1.

3. Sarà compito del RUP provvedere alla compilazione delle relative schede sul sistema SIMOG.

Articolo 6 Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dalla Centrale Unica di Committenza in collaborazione con i Comuni associati alla convenzione

1. L'Ufficio operante come Centrale Unica di Committenza può svolgere le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse dei Comuni associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

- a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Comuni), servizi e forniture;

- b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni associati;
- c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale Unica di Committenza; in base a tale attività i Comuni associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione dei regolamenti unitari predisposti dalla Stazione.

Articolo 7 Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali

1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale, anche ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 8 Supporto amministrativo dell'Ufficio

1. Il supporto amministrativo dell'Ufficio CUC è svolto dall'Ente capofila, ai sensi della Convenzione. La struttura amministrativa provvede a tutti gli adempimenti richiesti dalle procedure di competenza.

2. L'ente capofila conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla convenzione e dal presente protocollo attuativo.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici sino all'aggiudicazione definitiva, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza individuato in base all'art. 10 della Convenzione è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 2.

Articolo 9 Consulenze esterne

1. Per interventi di particolare interesse o complessità, la CUC può avvalersi del parere consultivo non obbligatorio di esperti esterni nella materia.

Articolo 10 Dotazione del personale e costi di gestione

1. I componenti dell'Ufficio prestano la loro attività in qualità di Responsabili dell'istruttoria dei procedimenti della Centrale Unica di Committenza, sotto il coordinamento del Responsabile dell'Ufficio, per quanto riguarda lo svolgimento delle prestazioni lavorative connesse al funzionamento della SUA.

2. L'Ente capofila provvederà, alla fine di ciascun anno, a stabilire la quota compensativa posta a carico degli enti, relativamente al personale impiegato, tenuto conto dei procedimenti avviati ed a ripartire, sempre in proporzione al numero di procedimenti avviati, le spese generali (cancelleria, utilizzo dei locali, ecc.) che saranno determinate, sperimentalmente, dopo il primo anno di attività.

Approvato e sottoscritto :

Il Segretario

f.to SERAFINI GIULIANA

Il Presidente

f.to TONDI EMANUELE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Comunale dal 02-08-2018 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune (www.comune.camporotondo.mc.it) il 02-08-2018.

E' stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del Testo Unico numero 267 del 18/08/2000;

Camporotondo di Fiastrone	Il Responsabile dell'Ufficio
Li, 02-08-2018	f.to Consoli Rita

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

- il 27-07-2018 essendo immediatamente esecutività

Il Segretario Comunale
F.to Consoli Rita

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li 02-08-2018

Il Segretario Comunale
***F.to SERAFINI**
GIULIANA

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
